



FIAT GROUP PURCHASING

Spett.le **Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico**
Direzione Mercati
Direzione Infrastrutture
Piazza Cavour, 5
20121 MILANO

Torino, 09 febbraio 2015

Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione AEEG-DCO 644/2014/R/EEL

Con la presente, in rappresentanza delle Società del Gruppo FCA, sottoponiamo alla Vostra attenzione le osservazioni in merito al documento di consultazione 644/2014/R/EEL, in materia di *"Completamento del quadro definitorio in materia di reti elettriche e regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di reti elettriche private (RIU e Altre Reti Private) - Orientamenti finali"* (nel seguito DCO).

Osservazioni di carattere generale

Il documento di consultazione introduce alcuni aspetti che determinano un impatto significativo in termini economici, gestionali ed operativi per le Reti Interne di Utenza in particolare per quanto riguarda:

- a) gli **oneri di dispacciamento** da applicare interamente sull'energia elettrica consumata all'interno delle RIU dai soggetti connessi a tali reti private;
- b) gli **obblighi ed attività poste a carico del Gestore della RIU** a partire dal 1° Gennaio 2016, che verrebbe equiparato ad un Distributore concessionario.

a) Oneri Dispacciamento

Per quanto riguarda gli oneri occorre considerare che il quadro normativo in materia RIU rispetto al momento della pubblicazione della Legge 99/09 ha subito un significativo cambiamento con l'entrata in vigore del DL 91/14 e conseguente applicazione sull'energia prodotta consumata all'interno della RIU del 5% degli Oneri di Sistema, pagati sull'equivalente prelievo di energia elettrica dalla rete pubblica.

Si evidenzia che la conseguente doppia imposizione, oneri dispacciamento e 5% degli oneri di sistema, risulterebbe particolarmente penalizzante come costi aggiuntivi per le RIU, con impatto su investimenti e su scelte gestionali-industriali già effettuate nelle RIU.

Considerato che gli oneri di dispacciamento, rispetto al momento della pubblicazione della Legge 99/09, hanno oggi raggiunto un valore economico di rilievo (circa 14-15 €/MWh) **si richiede**, a tutela degli



investimenti effettuati nelle RIU e degli equilibri economici delle attività industriali che ivi si svolgono, **che venga previsto il conteggio di tali oneri per il servizio di dispacciamento solamente con riferimento all'energia prelevata al punto di connessione con la rete pubblica**, con segnalazione al legislatore da parte dell'AEEGSI della necessità di modifica del quadro normativo primario.

Sempre in tema di oneri, nel caso in cui la RIU prelevi energia elettrica esclusivamente dalla rete pubblica, quindi senza produzione interna di energia elettrica, occorre prevedere che la loro applicazione avvenga esclusivamente al punto di connessione alla rete pubblica, considerando il livello di tensione di quest'ultimo, così come avviene per l'applicazione dei corrispettivi di trasmissione, distribuzione e degli oneri di sistema.

Per tali RIU non dotate di produzione interna si richiede che non sia necessario prevedere che vengano misurati tutti i consumi delle unità di consumo connesse alla RIU considerato che (i) gli oneri di dispacciamento vengono già applicati dal distributore concessionario sui consumi prelevati al punto di connessione con la rete pubblica (consumi che corrispondono alla somma dei consumi dei soggetti collegati alla RIU non essendoci produzione interna) e (ii) quanto introdotto da DL 91/14 (5% oneri di sistema) non troverebbe applicazione in quanto l'applicazione all' "energia consumata e non prelevata dalla rete" nel caso di questa tipologia di RIU coincide nuovamente con i consumi prelevati al punto di connessione con la rete pubblica su cui vengono già corrisposti gli oneri di sistema. Il Gestore della RIU può provvedere alla ripartizione dei costi alle varie unità di consumo in modo autonomo, sulla base dei dati interni a disposizione o di accordi con i soggetti presenti.

b) Obblighi ed attività poste a carico del Gestore della RIU

In riferimento invece alle proposte introdotte su nuovi obblighi ed adempimenti per i Gestori delle RIU si evidenzia che quest'ultimi verrebbero di fatto equiparati al Distributore concessionario territorialmente competente; considerando che il Gestore ha estrazione di natura industriale e spesso coincide con il soggetto titolare dell'unità di consumo principale della RIU viene richiesto di svolgere attività che non rientrano nel core business degli utenti industriali e che richiedono una organizzazione e conseguenti investimenti che non sono previsti e che determinano costi aggiuntivi alla RIU. Si richiede pertanto di limitare le richieste di adempimenti ed obblighi in capo al Gestore alle effettive esigenze di natura tecnica di organizzazione e gestione delle RIU.



Risposte a specifici spunti del DCO

Spunti S11 e S12 – Gestione delle modifiche alle RIU esistenti

In riferimento a quanto riportato al par. II.5 per modifiche alle RIU esistenti per interventi di realizzazione di nuove unità di produzione o in caso di potenziamento, rifacimento, dismissione e riattivazione di unità di produzione si richiede di specificare che il soddisfacimento della lettera c) sia riferito al solo requisito di cui all'art. 33, comma 1, della legge 99/09 che richiede che le unità di produzione di energia elettrica connesse alla RIU siano funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale. Diversamente se dovessero essere rispettati tutti i requisiti di cui all'art. 33, comma 1, della legge 99/09, incluso quindi *essere stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente* alla data del 15.08.2009 risulterebbe di fatto impossibile da rispettare con la conseguenza di non consentire nessuna forma di riqualificazione, sviluppo o ridimensionamento della RIU esistente oltre che di inserimento di nuove unità di produzione.

Si ritiene infine che debba essere garantita la possibilità che nel tempo all'interno della RIU possano essere oggetto di modifica i soggetti titolari di unità di consumo e/o produzione ed anche il soggetto Gestore della RIU, rispetto alla situazione fotografata della RIU alla data di entrata in vigore della Delibera AEEGSI di inserimento nell'elenco dei soggetti gestori di RIU.

I nostri riferimenti:
Fiat Group Purchasing S.r.l.
Services - Utilities
C.so G. Agnelli, 200 – Ingr. 5
10135 Torino

Fiat Group Purchasing Srl
Services - Utilities
Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Torino

